

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2017

Persone fisiche

Persone fisiche titolari di partita IVA

Società di persone

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

PERSONE FISICHE	4
1. AGEVOLAZIONE PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP	4
2. LOCAZIONI BREVI.....	4
3. NUOVO QUADRO LC	5
4. LA SEZIONE II DEL QUADRO RB	5
5. PREMI DI RISULTATO	6
6. PENSIONI IN FAVORE DI SUPERSTITI.....	6
7. DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE	6
8. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.....	7
9. SISMABONUS.....	7
10. DETRAZIONI SPESE DI ISTRUZIONE	8
11. DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI	8
12. NUOVO QUADRO NR.....	9
PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA	10
1. LE NOVITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI	10
2. REDDITO D'IMPRESA DELLE IMPRESE MINORI.....	11

3.	SUPER AMMORTAMENTO	14
4.	IPER AMMORTAMENTO	14
	SOCIETÀ DI PERSONE	15
1.	IMPRESE SOCIALI	15
2.	IL CRITERIO DI CASSA - QUADRO RG	15
3.	REDDITI DEI TERRENI - QUADRO RA	16
4.	PROSPETTO "GRANDFATHERING" (PATENT BOX)	16
5.	PROROGHE RIVALUTAZIONI	17

PERSONE FISICHE

1. AGEVOLAZIONE PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP

L'articolo 1, comma 44, della L. 232/2016, stabilisce che “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

La relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017 evidenzia come tale norma sia stata introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In pratica, si prevede, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,

Qualora il terreno sia coltivato in affitto, l'esenzione si applicherà ovviamente sul solo reddito agrario, in quanto il reddito dominicale viene dichiarato dal proprietario.

2. LOCAZIONI BREVI

Dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le "locazioni brevi"

Per locazioni brevi si intendono locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, servizi espressamente indicati dall'articolo 4; tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 e il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto (da dichiarare nel quadro RB);
- reddito diverso per il sublocatore o il comodatario (da dichiarare nel quadro RL).

Se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

La ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d'acconto.

3. NUOVO QUADRO LC

Con il modello Redditi 2018 è stato introdotto un nuovo quadro ("LC") riservato alla liquidazione:

- dell'imposta sostitutiva dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca (compresa quella che deriva da locazione breve);
- dell'imposta sostitutiva applicata sui redditi diversi derivanti da locazioni brevi indicati nel quadro RL per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca (se il contribuente è un sublocatore o comodatario).

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

4. LA SEZIONE II DEL QUADRO RB

Dall'anno d'imposta 2017, la sezione II del quadro RB va compilata esclusivamente per poter usufruire della **riduzione del 30%** del reddito prevista **per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.**

La compilazione di tale sezione, invece, non è più necessaria per ottenere l'agevolazione Irpef su contratti a canone concordato.

5. PREMI DI RISULTATO

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga della tassazione agevolata (aliquota secca al 10%) sui premi di risultato legati alla contrattazione di secondo livello, elevando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva a:

- **euro 3.000** nella generalità dei casi (nel 2016 il limite era di euro 2.000);
- **euro 4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 (nel 2016 il limite era di euro 2.500).

La norma agevolativa trova applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 (nel 2016 per beneficiare dell'agevolazione il limite reddituale era fissato ad euro 50.000).

6. PENSIONI IN FAVORE DI SUPERSTITI

L'articolo 1, comma 249, L. 232/2016 ha previsto che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'importo eccedente euro 1.000.

Relativamente ai trattamenti pensionistici corrisposti agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, l'esenzione spetta sull'importo di euro 1.000 maggiorato di euro 6.700 già esenti ex articolo 188 bis, comma 3-bis, Tuir (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015).

7. DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene uniformata la disciplina delle detrazioni applicabili a tutti i pensionati, senza più distinzione tra pensionati di età inferiore a 75 anni e pensionati di età superiore.

La disciplina più favorevole già prevista per i pensionati con almeno 75 anni viene estesa ai pensionati con meno di 75 anni di età.

Le detrazioni rimangono differenziate in relazione al reddito complessivo del pensionato stesso e devono comunque essere rapportate al periodo di pensione dell'anno.

8. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

A decorrere dall'anno 2017 è stato infatti soppresso l'onere, per i contribuenti con redditi superiori ad euro 300.000, del contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte del reddito che eccedeva tale importo.

È stata eliminata nel modello redditi PF 2018 la sezione VI del quadro RC relativa ai dati del contributo di solidarietà.

9. SISMABONUS

Le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) sono oggetto di un'agevolazione fiscale (c.d. Sismabonus), che consiste nella detrazione del 50% della spesa sostenuta su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno)¹.

Il Sismabonus riguarda:

- tutti gli immobili abitativi (non solo le abitazioni principali, come fino al 2016), ivi incluse le relative pertinenze e le parti comuni condominiali (CM 29/2013);
- gli immobili produttivi (cioè "dedicati allo svolgimento di attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali" – CM 29/2013);
- gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).

¹ Se gli interventi realizzati in ciascun anno sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, per il computo del limite massimo di spesa (96.000 euro) si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

L'agevolazione si applica alle procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017 da parte dei proprietari o detentori dell'immobile in base ad altri titoli idonei, come: contratto di locazione, diritto d'uso o abitazione, usufrutto, nuda proprietà, comodato d'uso.

Il decreto-legge 50/2017 ha introdotto due detrazioni maggiorate ove gli interventi antisismici realizzino un miglioramento della classe di rischio.

Se l'intervento consente il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa (75% per gli interventi condominiali e per quelli nei comuni della zona 1).

Se l'intervento consente il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% della spesa (85% per gli interventi condominiali e per quelli dei comuni della zona 1).

10. DETRAZIONI SPESE DI ISTRUZIONE

Con il modello Redditi 2018 il limite delle spese di istruzione per la frequenza di scuole d'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è aumentato a **717 euro**.

11. DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI

La disciplina della detrazione del 19% dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, viene estesa anche al caso in cui l'università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, la previsione che il Comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente².

L'importo massimo dell'agevolazione rimane, comunque, di 2.633 euro.

² la detrazione spetta, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa.

12. NUOVO QUADRO NR

L'articolo 1, comma 152 della legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Tuir l'articolo 24-bis, norma istitutiva di un regime fiscale speciale rivolto ai soggetti ad elevata capacità contributiva che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir.

Il regime consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione.

Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25 mila euro. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per accedere alla misura agevolativa devono sussistere i seguenti requisiti:

- effettivo trasferimento in Italia;
- residenza fiscale nel territorio estero per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

Al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, sono previste due strade.

Una è rappresentata dalla presentazione di un'istanza di interpello probatorio alla nuova Divisione contribuenti dell'agenzia delle Entrate. Nell'istanza dovranno essere indicati tutti i dati richiesti per l'accesso al regime.

L'alternativa alla presentazione dell'istanza di interpello e della relativa check list, è l'esercizio dell'opzione per tale regime speciale tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR del modello Redditi persone fisiche 2018.

Il quadro è strutturato in modo da contenere le medesime informazioni richieste con la presentazione della check list di cui all'interpello probatorio.

PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

1. LE NOVITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI

La legge di bilancio per il 2017 ha **prorogato il c.d. superammortamento**, agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il provvedimento dispone che gli acquisti di beni strumentali nuovi, eccetto i veicoli e gli altri mezzi di trasporto con deduzione limitata dall'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR, possano essere ammortizzati fiscalmente per un valore pari al 140% del costo sostenuto.

L'acquisto deve essere effettuato entro il 31/12/2017, oppure il 30/6/2018, se, però, il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31/12/2017 e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (*c.d. Jobs Act del lavoro autonomo*) contiene una serie di misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 9, hanno riscritto il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir, modificando la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo di alcune tipologie di spese.

Nel quadro RE si evidenzia la nuova composizione del rigo RE15, relativo alle spese per albergo e somministrazione di alimenti e bevande.

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	
		1	2	3
		,00	,00	,00

Il rigo prevede due nuove colonne per distinguere le spese in base al fatto che siano state o meno addebitate analiticamente al committente. Infatti, nel caso di addebito analitico, non si applicano i limiti di deducibilità previsti dal comma 5 dell'articolo 54 del TUIR³.

³Nuovo comma 5 dell'articolo 54 del Tuir: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente **non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente**. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

La riscrittura dell'articolo 54 del Tuir ha interessato anche le spese per l'iscrizione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale e quelle di iscrizione a convegni e congressi, *incluse le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute dal professionista o lavoratore autonomo per partecipare agli eventi formativi*, divenute **integralmente deducibili dal reddito professionale entro il limite annuo di 10.000 euro**.

Le nuove norme allineano il trattamento fiscale alle vigenti disposizioni sulla *formazione professionale continua*, imposta dagli ordini professionali e dai codici deontologici, che richiedono l'aggiornamento continuativo professionale, mediante la partecipazione ai corsi di formazione permanente, al fine di garantire qualità ed efficienza. L'obbligo formativo è condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo professionale.

Di seguito si riporta la nuova struttura del rigo RE17, relativo alle sopracitate spese

	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
RE17	1	2	3	4	

Si evidenzia come nella colonna 3 siano indicate le spese (sino a 5.000 euro) sostenute per la fruizione di servizi personalizzati, che sviluppino un profilo professionale adeguato alle mutevoli esigenze del mercato.

2. REDDITO D'IMPRESA DELLE IMPRESE MINORI

La novità più rilevante è l'introduzione, per le imprese minori, della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa improntata al "criterio di cassa".

A partire dal periodo d'imposta 2017, sono operative le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef per le imprese minori in contabilità semplificata.

Le nuove regole vogliono evitare gli effetti negativi che le "imprese minori" patiscono per il ritardo dei pagamenti. Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito avvicina il momento dell'obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.

Modalità di determinazione del reddito

L'Agenzia delle Entrate ha espressamente precisato come il nuovo regime di determinazione del reddito non sia un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza.

In altri termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti” previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall'articolo 66.

Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli⁴.

Quindi, il reddito delle imprese minori è determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d'imposta e spese sostenute nello stesso periodo.

Componenti che rilevano secondo il criterio di competenza

Il nuovo non è un regime di cassa puro, ma misto e per alcuni componenti di reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza.

Concorrono alla formazione del reddito delle imprese minori secondo il criterio di competenza i seguenti componenti positivi:

- ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (“immobili patrimoniali”);
- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).

Anche per la deducibilità dei seguenti componenti negativi continuano a trovare applicazione gli ordinari criteri previsti dal Tuir:

- minusvalenze e sopravvenienze passive;

⁴ Ad eccezione della gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime

- quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing;
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti;
- accantonamenti di quiescenza e previdenza;
- spese per prestazioni di lavoro;
- oneri di utilità sociale;
- spese relative a più esercizi;
- oneri fiscali e contributivi;
- interessi di mora.

Passaggio dal regime di competenza a quello “improntato” alla cassa

Per scongiurare doppie imposizioni/deduzioni ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito, si prevede che **“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”**.

Tale regola vale sia in occasione del passaggio dal regime di competenza a quello “improntato” alla cassa, sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.

La gestione delle rimanenze

Per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza, sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Nel novero delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nonché le rimanenze dei titoli.

3. SUPER AMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare, nel periodo d'imposta, quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:

- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

4. IPER AMMORTAMENTO

La disciplina dell'iper ammortamento rappresenta un'evoluzione del superammortamento.

È inserita sistematicamente nell'ambito della proroga del super ammortamento, da cui trae la disciplina generale, ma se ne discosta per alcune peculiarità.

Agevolazione prevista

Maggiorazione del 150% del costo di acquisto di specifici beni materiali strumentali nuovi⁵, che favoriscono la trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave **Industria 4.0**.

Super ammortamento» per i beni immateriali

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento.

Sempre la Legge di Bilancio 2017, prevede un allegato B, comprendente, i beni immateriali strumentali connessi a investimenti in beni materiali **Industria 4.0** (software, sistemi, piattaforme, applicazioni etc.)

I soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%, se nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, possono maggiorare del 40% il costo di acquisizione di tali beni.

⁵ Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori; dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0», etc....

SOCIETÀ DI PERSONE

1. IMPRESE SOCIALI

Le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, sono divenute operative con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19/07/2017. Il provvedimento è collegato alla più ampia Riforma del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016, n. 106). L’articolo 1 definisce imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più **attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

L’articolo 18 prevede che “utili ed avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo sviluppo dell’attività statutaria”.

La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili.

Nel quadro RF (rigo RF50) e nel quadro RG (rigo RG23) sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione concessa alle imprese sociali.

2. IL CRITERIO DI CASSA - QUADRO RG

L’art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha stabilito il "criterio di cassa" come nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR.

Tale modifica ha reso necessaria una rivisitazione del quadro RG.

Si evidenzia la soppressione dei righe relativi alle rimanenze finali (righe RG8 e RG9 del modello relativo all’anno d’imposta 2016) e l’inserimento del rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.

Il nuovo regime di determinazione del reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza. Una descrizione delle sue principali caratteristiche è rinvenibile nell’ambito dell’apposito paragrafo incluso nella descrizione delle novità normative relative alle persone fisiche titolari di partita Iva.

3. REDDITI DEI TERRENI - QUADRO RA

Il quadro RA deve essere compilato dalle sole società semplici e dalle società ad esse equiparate (società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali), per le quali tali redditi rappresentano sempre redditi fondiari.

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparati sono, invece, tenuti a dichiarare i medesimi redditi nei quadri RF o RG.

Il comma 44 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto, per il triennio 2017-2019, l'esenzione da Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola⁶.

Conseguentemente, per indicare tale agevolazione, nel quadro RA è stata inserita la colonna 14 "Reddito agrario non imponibile", che va riportato nel quadro RN (imputazione ai soci), nella nuova colonna 1-quater del rigo RN4.

4. PROSPETTO "GRANDFATHERING" (PATENT BOX)

Il D.L. n. 50/2017 ha sancito l'eliminazione dei marchi dal regime patent box, regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il provvedimento recepisce il parere dell'OCSE, secondo cui i marchi d'impresa non devono essere soggetti a regimi fiscali agevolati aventi ad oggetto beni immateriali, in quanto non sono frutto di ricerca e sviluppo e si potrebbero prestare maggiormente a pratiche elusive.

Tuttavia, ai contribuenti che avevano già presentato l'opzione nei primi due periodi d'imposta di decorrenza dell'agevolazione è stato consentito di detassare i marchi entro una finestra temporale (c.d. "grandfathering"), che si chiuderà il 30 giugno 2021.

Ne consegue che il regime agevolativo assume un carattere temporaneo esclusivamente con riferimento allo sfruttamento economico dei marchi d'impresa, rimanendo strutturale con riguardo alla detassazione

⁶ Anche le società possono conseguire la qualifica di IAP, se soddisfano due requisiti: lo statuto prevede come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 CC e almeno un socio sia in possesso della qualifica Iap.

dei redditi derivanti da altri beni intangibili.

Le opzioni per l'agevolazione patent box, esercitate nel 2015 e nel 2016, aventi ad oggetto i marchi di impresa restano in vigore per cinque periodi di imposta o sino al 30 giugno 2021 e non sono più rinnovabili.

Ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione patent box per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a tale data e per ciascun periodo d'imposta di efficacia di tale opzione, deve compilare il prospetto "Grandfathering", contenuto nel modello Redditi 2018.

A tal fine, nel rigo RS137 della dichiarazione devono essere indicati:

- il numero dei marchi per i quali è stata esercitata l'opzione;
- l'ammontare del relativo reddito agevolabile.

È inoltre necessario fornire indicazione dei codici dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:

- a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
- b) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
- c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione.

5. PROROGHE RIVALUTAZIONI

L' art. 1, commi 554 e 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto la proroga della rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2017.

Nella sezione VII del Quadro RT i righi RT105 e RT106 accolgono le indicazioni dei dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2017 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017.

L' art. 1, commi 554 e 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto anche la proroga della rivalutazione dei terreni.

Nella sezione VII del Quadro RM, nei righi RM19 e RM20 devono essere distintamente indicate, per il

periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva dell'8 per cento su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 per i quali l'imposta sostitutiva o la prima rata è stata versata entro il 30 giugno 2017.